



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 1/13

ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MARCIA SILENZIOSA DI PREGHIERA ECUMENICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che per il giorno 25 gennaio 2013 l'Azione Cattolica della Diocesi di Susa ha organizzato una marcia per la pace alla quale parteciperanno fedeli di diverse confessioni religiose.

Rilevato che la manifestazione, con ritrovo alle ore 20,45 in via Fratelli Vallero - Chiesa Ortodossa Romena ed arrivo in corso Luciano Couvert - chiesa di S. Evasio, si svilupperà lungo il seguente percorso:

via Fratelli Vallero, piazza Trento, via XX Settembre, via Mazzini, piazza Europa, via Roma, corso Inghilterra, corso Luciano Couvert.

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare il traffico nei percorsi cittadini sopra menzionati per salvaguardare la pubblica incolumità.

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285.

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che il giorno 25 gennaio 2013, in occasione dello svolgimento della manifestazione di cui in premessa, sia vietata la sosta nella zona di ritrovo e sia temporaneamente sospesa la circolazione lungo i percorsi sopra menzionati, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei servizi principali.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale, demandando allo stesso in ordine alle esigenze della manifestazione;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa 23.01.2013

Il Comandante Polizia Municipale
Ennio Caffo